

Codice A1816B

D.D. 3 febbraio 2021, n. 292

**L.R. n. 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i.-D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i.- Progetto di taglio nel lotto boschivo comunale denominato "Acquafredda 3"-Richiesta di Autorizzazione n. 2020/54138-Loc. Acquafredda in comune di Viola (CN)-Proponente Comune di Viola (CN).**



**ATTO DD 292/A1816B/2021**

**DEL 03/02/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** L.R. n. 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i.-D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i.-  
Progetto di taglio nel lotto boschivo comunale denominato “Acquafredda 3”-  
Richiesta di Autorizzazione n. 2020/54138-Loc. Acquafredda in comune di Viola  
(CN)-Proponente Comune di Viola (CN).

In data 26/08/2020 è pervenuta dal comune di Viola (CN) la richiesta di Autorizzazione n. 2020/54138 (acquisita agli atti al prot. n. 40924) con allegato il progetto per la realizzazione dell'intervento selvicolturale denominato “Lotto boschivo “Acquafredda 3”” - Loc. Acquafredda comune di Viola (CN).

Con comunicazione ns. prot. n. 43948 del 16/09/2020 il Settore Tecnico Regionale di Cuneo richiedeva delle integrazioni.

Con comunicazione del 21/01/2021 (acquisita agli atti al prot. n. 2970) venivano inviate le integrazioni richieste.

Gli elaborati progettuali ed integrativi comprendono la Relazione tecnica con allegate le cartografie e il piedilista di martellata tutti a firma del tecnico progettista, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi.

La proprietà dell'area dell'intervento selvicolturale è del comune di Viola (CN) e la gestione delle superfici boscate non è regolamentata da un Piano Forestale Aziendale.

La “Relazione tecnica” redatta dal Professionista datata agosto 2020 descrive il popolamento come una fustaia di faggio disetanea a gruppi e l'intervento previsto è il taglio a scelta colturale a gruppi per garantire un'adeguata copertura del terreno e allo stesso tempo favorire l'affermarsi della rinnovazione.

L'esbosco avverrà con l'utilizzo della teleferica ripristinando/adequando alcuni tratti di viabilità esistente e realizzando delle vie di esbosco.

L'Autorizzazione è resa esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dal tecnico progettista e non si riferisce ad aspetti connessi alla corretta funzionalità dell'intervento, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. L'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto e con

l'osservanza delle prescrizioni elencate di seguito.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs. n° 34 del 03/04/2018;
- l'art. 14 lett. c) della L. r. n° 4 del 10/02/2009 s.m.i.;
- il Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. R. n° 4 del 10/02/2009 s.m.i., D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 art. 2 e art. 6 s.m.i.;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n° 23;

*determina*

di autorizzare, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza sulla base delle indagini condotte dal professionista ed ai sensi della L.R. n. 4/2009 art. 14 e s.m.i. e del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i., il comune di Viola ad effettuare i lavori relativi all'istanza di autorizzazione n° 2020/40924 per la realizzazione dell'intervento selvicolturale denominato "Lotto boschivo "Acquafredda 3"" in Loc. Acquafredda in comune di Viola (CN) che interesserà così come indicato nella Relazione tecnica i terreni iscritti al N.C.T. del comune di Viola (CN), ai mappali nn. 16 (parte) e 13 (parte) del foglio n. 17 per una superficie di ha. 5,44, secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali e nella comunicazione integrativa citati in premessa, agli atti del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, rispettando le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie indicata nelle planimetrie allegate al progetto e nella comunicazione integrativa ed essere conforme agli stessi documenti;
2. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente Autorizzazione e nel D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
3. eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali, che si intendono qui richiamati come prescrizioni obbligatorie e vincolanti dovranno essere preventivamente autorizzate;
4. il quantitativo della massa legnosa da prelevare interessata dall'intervento di taglio non dovrà superare quanto indicato nel progetto e nelle integrazioni;
5. il quantitativo della massa legnosa minimo da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto, nel caso in cui tale indice non dovesse essere raggiunto si dovrà provvedere a tagliare un minor numero di piante;
6. le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate e quant'altro necessario per evitare i fenomeni sopra indicati;
7. lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta e dei residui legnosi, dei rami, dei cimali non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da corsi d'acqua in genere, impluvi, opere di regimazione idraulica come pure da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
8. gli scarti di lavorazione dovranno essere trattati così come indicato nell'art. 33 (Scarti di lavorazione) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;

9. durante le operazioni di taglio ed esbosco si dovrà porre la massima attenzione a non danneggiare la rinnovazione e le ceppaie presenti;
10. in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle;
11. le strade forestali dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. n° 48, n° 49 e n° 51 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;
12. le piste forestali dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. n° 48, n° 50 e n° 51 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;
13. le vie di esbosco dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. n° 48 e n° 52 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e dovranno essere se necessario autorizzate ai sensi della normativa vigente;
14. così come indicato nel cronoprogramma degli interventi l'intervento dovrà concludersi entro tre anni dalla data della presente Autorizzazione;
15. dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza;
16. si dovrà rispettare quanto indicato all'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
17. ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa, alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo la “Dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori”, redatta da un tecnico forestale abilitato.

La presente Autorizzazione non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra Autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Si specifica che la presente Autorizzazione è resa sulla base delle indagini condotte dal professionista ed è relativa esclusivamente agli specifici aspetti forestali di competenza.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Avverso la presente Determinazione di Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Graziano Volpe